

Codice DB1106

D.D. 8 marzo 2010, n. 228

L.R. 63/78, art. 47. Spese per interventi di manutenzione per apparecchiature del Settore Fitosanitario regionale. Impegno Euro 4.912,83 (Cap.130890/2010).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06, nonché dell'art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06, alle sottoelencate ditte la fornitura delle manutenzioni a fianco indicate:

a) CAR Elettronic s.r.l., Via Garrone, 3 – San Benigno Canavese, (omissis), per € 1.131,60, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto in sostituzione del deposito cauzionale, manutenzione e taratura 1 bilancia e 2 microscopi per laboratori Torino;

b) Millipore S.p.A., Via XI Febbraio, 99 – 20090 Vimodrone (MI), (omissis), per € 3.237,60, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto in sostituzione del deposito cauzionale, contratto manutenzione per addolcitore Milli-q plus Millipore per laboratorio Ceva;

c) CAR Elettronic s.r.l., Via Garrone, 3 – San Benigno Canavese, (omissis), per € 543,63, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto in sostituzione del deposito cauzionale, manutenzione e taratura 7 bilance per laboratorio Ceva;

– di impegnare la somma di € 4.912,83 sul Cap. 130890/2010 del bilancio per l'anno 2010 (assegnazione n. 100214);

– di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

– di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

– di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro 90 giorni dal ricevimento; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno riconosciuti alle ditte citate gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002;

– di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Giacomo Michelatti